



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

APPENDICE C.C.I. TRIENNIO 2019-2021
PARTE ECONOMICA CCI 2020

INTEGRAZIONE PARTE STABILE RISORSE EX ART. 33 CO.2 D.L N. 34/2019
INVARIANZA QUOTA PRO-CAPITE

Il giorno **25 (VENTICINQUE)** del mese di **MAGGIO 2021**, le parti sottoindicate:

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

- Presidente Segr. Comunale BACCIU Marta
- Membro ALICE Gilberto
- Membro BOGETTO Riccardo
- Membro CRISTIANO Gabriella
- Membro MASSIMINO Michele

RAPPRESENTANTI OO.SS.

- CGIL COLONNA Ernesto
- UIL BUA Renato

R.S.U.

CAMPAGNA M.TERESA
PANTUOSCO Tiziana
~~TISCI~~ Claudio

PREMESSA

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- deliberazione della GC n. 96/2018 veniva costituita la Delegazione di parte datoriale ex art. 7 del CCNL 2016/2018. Nel succitato provvedimento si dava atto di costituire la delegazione trattante di parte datoriale, ai fini dell'espletamento, per conto dell'Amministrazione, delle relazioni sindacali previste dal citato Titolo II del CCNL 21/05/2018, come indicato:

Presidente: Segretario Comunale pro-tempore

Componenti: TUTTI i Responsabili di Area – P.O. pro-tempore.

- deliberazione della GC n. 85/2020 ad oggetto "CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA CCI ANNO 2020 – LINEE DI INDIRIZZI AI SENSI DEL C.C.N.L. 21.05.2018" con la quale vengono forniti indirizzi per la costituzione del Fondo di Produttività anno 2020 alla P.P;
- Determinazione del Responsabile del Servizio n. 307/2020 con la quale si costituisce per l'anno 2020 il Fondo per il trattamento accessorio del personale – parte stabile e parte variabile;
- Ipotesi di CCI anno 2020 sottoscritta dalle parti trattanti in data 2.10.2020;
- relazione Illustrativa e Relazione Tecnico/Finanziaria del 12.10.2020;
- parere del Revisore Unico dei Conti, ns. prot. n. 12976/2020;
- CCI anno 2020- Parte Economica, sottoscritto in data 20.10.2020;

Richiamata la seguente normativa:

- l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";
- l'art. 33 comma 2 del D.L.n. 34/2019 che testualmente dispone: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.....Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";
- il D.M. 17 marzo 2020, attuativo delle regole di cui sopra;
- il D.P.C.M. 27 aprile 2020, il quale chiarisce che: "il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"
- la Circolare interministeriale esplicativa del 13 maggio 2020, nella quale si ribadisce che il limite iniziale 2016 è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto "il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. n. 34/2019";
- la nota della RGS prot. 17987/2020;

Preso atto che la normativa richiamata e la recente dottrina chiariscono che:

- il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento e indiminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019;
- la finalità è garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018 a fronte di nuove assunzioni effettuate dopo il 2018;
- definita la quota pro-capite, l'Ente deve stabilire i criteri per procedere all'integrazione dei Fondi rispetto ai quali è stata determinata (Fondo trattamento accessorio dipendenti e Fondo trattamento accessorio P.O.);

Richiamati i susseguenti provvedimenti:

- deliberazione della GC n. 49/2021;
- deliberazione della GC n.53/2021 ad oggetto "FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI ANNO 2020 – INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DELLA GC N. 85/2020. ULTERIORI INDIRIZZI ALLA P.P. PER ATTUAZIONE DELL'ART.33 CO.2 D.L. N. 34/2019";
- determinazione del Responsabile del servizio n. 191/2021 ad oggetto "DETERMINAZIONE N. 307/2020 COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020 RISORSE DECENTRATE EX ART. 67 E SS. CCNL 2016/2018. INTEGRAZIONE FONDO ANNO 2020 PER RIDETERMINAZIONE PARTE STABILE EX ART.33 D.L. N. 34/2019";
- Parere del revisore unico dei Conti sulla citata determinazione di costituzione – nota prot. n.6050/2021;

Le parti richiamano l'**Allegato "A"**, parte integrante e sostanziale della presente Appendice CCI 2020:

- Prima verifica: rispetto art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017;
- Seconda verifica: ridefinizione limite Fondo anno 2016 ex art. 33 D.L. n. 34/2019;
- Accertamento incremento limite Fondo anno 2016 per rispetto limite;
- Incremento Fondo 2020 per garantire "l'invarianza e salvaguardia "quota pro-capite" riferito al fondo anno 2028;

Accertato che:

- il personale in servizio a tempo indeterminato al 31/12/2018, rapportando i dipendenti a part-time al tempo pieno, è di n. 26 dipendenti;
- il personale in servizio a tempo indeterminato nell'anno 2020, rapportando i dipendenti personale/cedolini e ridefinendo le quote di personale a Tempo Parziale, secondo il sistema suggerito dalla RGS con nota prot. n.17987/2020, è di n. 27,09 dipendenti;
- l'incremento è pertanto pari a n. 1,09 dipendenti;
- la quota pro-capite riferita all'anno 2018 risulta essere di € 5.641,66 (Fondo per la contrattazione integrativa 2018 + Fondo P.O. anno 2018 (al netto delle voci non rilevanti ai fini del limite) / n. dipendenti 31.12.2018 comprese le P.O.);
- il valore medio pro-capite TEORICO anno 2020, derivante dall'incremento di n. 1,09 unità di personale, risulta pari ad € 6.149,41 (€ 5.641,66 x 1,09);
- il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 Fondo anno 2016, adeguato in aumento, per garantire l'invarianza dei Fondi a fronte di incremento personale, ex art. 33 D.L. n. 34/2019, nella indicata misura di € 6.149,41 è pari ad € 160.992,75;
- il fine ultimo è garantire l'invarianza della quota pro-capite anno 2018, tale per cui il Fondo anno 2020 viene incrementato di **€ 1.885,62**;
- il Fondo anno 2020 risulta, pertanto, pari a € 152.832,57;

Le parti richiamano l'**Allegato "B"** parte integrante e sostanziale della presente Appendice CCI 2020:



- Atto di rideterminazione Fondo anno 2020 – integrazione Fondo parte stabile + € 1.885,62, ai sensi e per gli effetti dell'art.- 34 del D.L. n.34/2019;

Preso atto che:

- si è provveduto alla formale rideterminare del Fondo trattamento accessorio dei dipendenti Parte stabile anno 2020, inserendo il totale della quota integrativa;
- la quota a garanzia dell'invarianza della quota pro-capite viene destinata complessivamente al Fondo Trattamento accessorio dei dipendenti;
- la maggior spesa trova copertura al Bilancio 2021/2023
- la maggior risorsa (quota integrativa del Fondo 2020 Parte stabile) verrà resa disponibile nel Fondo trattamento accessorio del personale anno 2021 nella Parte variabile quale *"somma disponibile nel fondo Parte stabile anno 2020 e non erogata nell'annualità di riferimento"*;

La presente IPOTESI di CCI costituisce APPENDICE DEL C.C.I. Triennio 2019-2021- C.C.I. PARTE ECONOMICA 2020, sottoscritto in data 20.10.2020.

Costituiscono allegati parte integrante sostanziale i seguenti documenti:

- **Allegato "A"** verifica rispetto limiti ex art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 e Decreto 17.03.2020, quantificazione quota pro-capite, definizione quota parte incremento Fondo trattamento accessorio Dipendenti anno 2020;
- **Allegato "B"** Fondo Trattamento Accessorio Dipendenti anno 2020 – Rideterminazione Costituzione parte stabile ex art. 33 D.L. n. 34/2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Il Presidente / Segretario Com.le Dott. BACCIU Marta

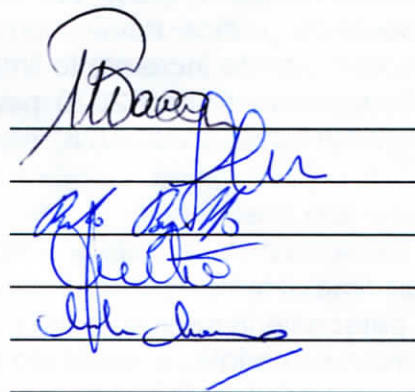
Arch. ALICE Gilberto

Ing. Riccardo BOGETTO

Dott.ssa CRISTIANO Gabriella

Comm. MASSIMINO Michele

Rag. TRAPANESE Romeo

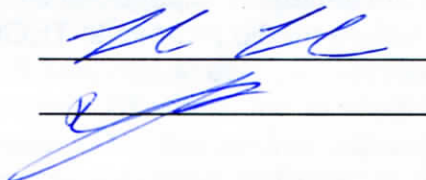


Membri:

RAPPRESENTATI OO.SS.

CGIL COLONNA Ernesto

UIL BUA Renato

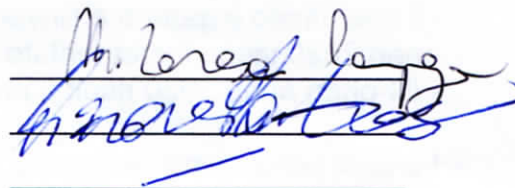


R.S.U.

CAMPAGNA M. Teresa

PANTUOSCO Tiziana

FISCI Claudio



REPILOGO FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE

	ANNO 2019	ANNO 2020	
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE A LIMITE	63.012,01 €	64.051,10	LIMITE
TOTALE RISORSE STABILI NON SOGGETTE A LIMITE	3.387,20 €	5.272,82	EXTRA
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE A LIMITE	10.642,87 €	12.895,85	LIMITE
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE A LIMITE	21.354,14 €	19.600,00	EXTRA
TOTALE RISPARMI/RESIDUI ANNO PRECEDENTE	4.820,98 €	4.127,44	EXTRA

REPILOGO FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE/RISULTATO P.O.

	ANNO 2019	ANNO 2020	
FONDO RETRIBUZIONE P.O.	€ 76.250,00	€ 74.000,00	LIMITE
Integrazione GC n. 61/2019 € 1500,00 esclusione dal limite per contestuale riduzione cap. assunzionale art. 11 bis DL n. 135/2018	€ 1.500,00	€ 1.500,00	EXTRA

REPILOGO FONDO LAVORO STRAORDINARIO

	ANNO 2019	ANNO 2020	
FONDO STRAORDINARIO	€ 5.427,40	€ 5.427,40	LIMITE

VERIFICA ART. 23 COMMA 2 D.LGS. N. 75/2017 (CCNL 2018 ART. 67 CO.7 / DM 17.3.2020)					PRIMA VERIFICA
IMPORTI FONDI TRATTAMENTO ACCESSORIO		ANNO 2016	ANNO 2018	ANNO 2020	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIPENDENTI		€ 73.165,94	€ 70.433,17	€ 76.946,95	
FONDO RETRIBUZIONE/RISULTATO P.O.		€ 76.250,00	€ 76.250,00	€ 74.000,00	
FONDO LAVORO STRAORDINARIO		€ 5.427,40	€ 5.427,40	€ 5.427,40	
		IMPORTO LIMITE		TOTALE FONDI	
VERIFICA RISPETTO LIMITE - ART. 23 CO.2 D.L.N. 75/2017		€ 154.843,34		€ 156.374,35	

VERIFICA ART. 33 COMMA 2 D.L. N. 34/2019 (CCNL 2018 ART. 67 CO.7)

PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2018	26	Numero assoluto di dipendente T. Ind. in servizio 31.12.20218
di cui P.O. IN SERVIZIO AL 31.12.2018	6	
PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2020	27.09	Circ. RGS n. 17987/2020 METODO DI CALCOLO sommatoria cedolini emessi nell'anno rapportato a lavoro tempo/12 UNITA' MEDIE DELL'ANNO vd. prosp. in calce ALLEGATO "1"
di cui P. O. IN SERVIZIO AL 1.09.2020	5	
VARIAZIONE DI PERSONALE IN SERVIZIO +/- 31.12.2018/31.12.2020	+ 1,09	Differenza tra le unità medie dell'anno ed il numero di dipendenti al 31.12.2018 = numero di dipendenti in più per il quali dev'essere incrementato il tetto

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIPENDENTI + FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO P.O. ANNO 2018	€ 146.683,17	Importo certificato dal revisore dei conti e come risultante dalla Relaz. Tecnico Finanziaria anno 2018 (pag.7) e Tabella 15 "Fondi per la contrattazione integrativa" Conto Annuale 2018
VALORE MEDIO PRO CAPITALE / QUOTA PRO-CAPITALE DA GARANTIRE	€ 5.641,66	Importo certificato anno 2018 € 146.683,17 / personale a T.Ind. destinatario del fondo in oggetto ed in servizio al 31.12.2018 N.26
IMPORTO INCREMENTO DEL LIMITE ANNO 2016	€ 6.149,41	Valore medio pro-capite 2018 € 5.641,66 X coeff. Variazione personale 1,09

EGUAMENTO LIMITE ART. 23 CO.2 D.Lgs. n. 75/2017 - ART.33 CO.2 D.L.n. 34/2019

PRIMA DELL'ADEGUAMENTO (Fondo Dipendenti + Fondo PO + Fondo Straordinario)	€ 154.843,34	
INCREMENTO TETTO FONDO 2016 ex art. 33 CO.2 D.L.n. 34/2019 (calcolato sul Totale Fondo Dipendenti e Fondo PO)	+ € 6.149,41	
NUOVO LIMITE FONDO 2016 ADEGUATO/INCREMENTO ex art. 33 CO.2 D.L.n. 34/2019	€ 160.992,75	
		>
IMPORTO COMPLESSIVO FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2020 (Fondo Dipendente + Fondo PO + Fondo Straordinario)	€ 156.374,35	Di cui € 150.946,95 Fondo Dipendenti e Fondo PO + € 5.427,40 Fondo Straordinario
IMPORTO INCREMENTO EFFETTIVO FONDO ANNO 2020 PER GARANTIRE QUOTA PRO-CAPITE PARI AD € 5.641,66	€ 1.885,62	Quota incremento Fondo 2020 per garantire invarianza quota pro-capite 2018 Quota individuale = Fondo Dip. + P.O.2020 € 150.946,95 / 27,09 = € 5.572,05 Quota individuale adeguata € 5.641,66 - € 5.572,07 = € 69,61 x 27,09 = € 1.885,62
IMPORTO FONDO ANNO 2020 INCREMENTATO EX ART.33 CO.2 D.L. N.34/2019 (Fondo Dipendenti+ Fondo P.O. + Quota a garanzia invarianza)	€ 152.832,57	
VERIFICA: FONDO 2020 € 150.946,95 + INCREMENTO PER GARANTIRE QUOTA PRO-CAPITE € 1.885,62 / 27,09	€ 5.641,66	
IMPORTO COMPLESSIVO FONDO ANNO 2020 INCREMENTATO EX ART.33 CO.2 D.L. N.34/2019 (Fondo Dip + Fondo P.O. + quota a garanzia invarianza + Fondo straordinario) e verifica rispetto limite Fondo 2016 adeguato € 160.992,75	> 158.259,97	

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2020						PARTE	
costituito con Determinazione n.307/2020							
STABILE RIDETERMINATA EX ART 33 D.L. n.34/2019 e Decreto 17.03.2020							
RISORSE STABILI ART. 67 COMMA 1 FONDO UNICO CONSOLIDATO	2016	2018	2019	2020			
COMMA 1 Importo anno 2017 certificato dall'organo di revisione che comprende le risorse decentrate stabili di cui all'art. 31, c. 2 CCNL 22.1.2004 dell'anno 2017, tra cui:							
- Fondo progressioni economiche;							
- indennità di comparto.	€ 59.533,80	€ 62.449,63	€ 62.449,63	€ 62.449,63			di cui € 59.910,67 limite 2017 / € 2.538,96 MS Dirig Det 444/2019
COMMA 5 Dall'importo come sopra determinato vanno detratte le risorse che gli enti hanno destinato nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle P.O. istituite	€ -	€ -	€ -	€ -			LIMITE
RISORSE STABILI ART. 67 COMMA 2 E COMMA 5	2016	2018	2019	2020			
COMMA 2 LETTERA A importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	€ -	€ -	€ 2.371,20	€ 2.371,20			n.28,5 dip (Istr. Geom A.M. 50%) al 31.12.15
COMMA 2 LETTERA B importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel Fondo a decorrere dalla medesima data	€ 127,40	€ 1.016,00	€ 1.016,00	€ 1.016,00			EXTRA
COMMA 2 LETTERA C importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità. L'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	€ -	€ 38,22	€ 562,38	€ 1.601,47			DV € 1.047,67 CG € 553,80
							LIMITE

COMMA 2 LETTERA D eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165	€	-	€	-	€	-	€
COMMA 2 LETTERA E importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies	€	-	€	-	€	-	€
COMMA 2 LETTERA F importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
COMMA 2 LETTERA G importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;	€	-	€	-	€	-	€
COMMA 5 LETTERA A risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a)	€	-	€	-	€	-	€
INTEGRAZIONE PARTE STABILE PER GARANTIRE INVARIANZA QUOTA PRO-CAPITE ex art. 33 D.L. n.34/2019						1.885,62	€
A TOTALE PARTE STABILE	€	59.661,20	€	63.503,85	€	66.399,21	€ 69.323,92

RIDETERMINAZIONE
2020

RISORSE VARIABILI DA DEFINIRE ANNUALMENTE ART. 67 COMMA 3	2016	2018	2019	2020
LETTERA A risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, co. 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, co.4 del CCNL 5/10/2001	€ -	€ -	€ -	€ -
LETTERA B quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98	€ -	€ -	€ -	€ -
LETTERA C risorse derivanti da specifiche disposizioni	€ 2.190,00	€ 689,00	€ 21.354,14	€ 19.600,00
LETTERA D importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	€ -	€ 181,10	€ 489,69	€ 492,67
LETTERA E eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999	vd. lett. C	vd. lett. C	vd. sub lett. D "Risparmi"	vd. sub lett. D "Risparmi"
LETTERA F risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati (messi notificatori)	€ -	€ -	€ -	€ -
LETTERA G risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco	€ -	€ -	€ -	€ -
LETTERA H importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 (0,83% monte salari 1997 esclusa quota dirigenza - già art. 15, c. 2 CCNL 1999)	€ 5.303,18	€ 5.303,18	€ 5.303,18	€ 5.303,18
LETTERA J importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi (regioni e città metropolitane con possibile estensione ad altre P.A.)				

LETTERA K integrazioni alla componente variabile del Fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2, lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei Fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito	€	-	€	-	€	-	€
RISORSE VARIABILI DA DEFINIRE ANNUALMENTE ART. 67 COMMA 3	2016	2018	2019	2020			
LETTERA B importo corrispondente alle eventuali risorse stanziolate dagli enti ai sensi del comma 5 lett. b) (obiettivi anche di mantenimento definiti dal PdP ex art. 15 comma 5 CCNL 1999	€ 3.600,00	€ 5.000,00	€ 4.850,00	€ 4.850,00	LIMITE	Prog. Area Vigilanza € 2.700,00 Prog. Area LL.PP. € 2.150,00	
RISORSE VARIABILI DA DEFINIRE ANNUALMENTE ART. 67 COMMA 7 - ART. 15 COMMA 7	2016	2018	2019	2020			
COMMA 7 la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, coo.5 deve comunque avvenire , complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 co.2 D.Lgs.n.75/2017.Integrazione ai sensi dell'art. 67 comma 7 in attuazione dell' 15 comma 7 dell'importo di € 2.250,00 parzialmente corrispondente alla riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato delle P.O.anno 2020	€ -	€ -	€ -	€ 2.250,00	LIMITE	GC n. 163/2019	
B TOTALE PARTE VARIABILE	€ 11.093,18	€ 11.173,28	€ 31.997,01	€ 32.495,85			
TOTALE FONDO (A+B)	€ 70.754,38	€ 74.677,13	€ 98.396,22	€ 101.819,77			

RISPARMI - RISORSE RESIDUE					2016	2018	2019	2020
Risparmi Fondo lavoro straordinario anno precedente					€ 997,74	€ 195,21	€ 1.417,83	€ 1.985,99
RISORSE RESIDUE ART. 68 COMMA 1 Risparmi derivanti da somme non distribuite nell'anno precedente PRODUTTIVITA' NON DISTRIBUITA					€ -	€ 569,40	€ 864,19	€ 2.141,45
RISORSE RESIDUE ART. 68 COMMA 1 Risparmi derivanti da somme non distribuite nell'anno precedente INTEGRAZIONE 0.20% ms 2001 € 2.538,96 INSERITE NEL Fondo 2018 e non assegnate / (Det. n. 444/2019)					€ -	€ -	€ 2.538,96	€ -
C TOTALE RISPARMI					€ 997,74	€ 764,61	€ 4.820,98	€ 4.127,44
TOTALE FONDO (A+B+C)					€ 71.752,12	€ 75.441,74	€ 103.217,20	€ 105.947,21

**REPILOGO FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE
RIDETERMINAZIONE DELLA PARTE STABILE**

	ANNO 2019	ANNO 2020	
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE A LIMITE	63.012,01 €	64.051,10	LIMITE
TOTALE RISORSE STABILI NON SOGGETTE A LIMITE - CON INCREMENTO EX ART.33 D.L.N.34/2019	3.387,20 €	5.272,82	EXTRA
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE A LIMITE	10.642,87 €	12.895,85	LIMITE
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE A LIMITE	21.354,14 €	19.600,00	EXTRA
TOTALE RISPARMI/RESIDUI ANNO PRECEDENTE	4.820,98 €	4.127,44	EXTRA